

# FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### VivBanca S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario VivBanca

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Capitale sociale: Euro 63.181.749,00 i.v.

Sede legale: Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino (TO)

Sedi Secondarie:

Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno (SA)

Via A.De Pretis, 51 - 80133 Napoli (NA)

Partita IVA: 12755550014 e C.F.: 04255700652 – REA: TO 1228616

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 5647 – Codice ABI: 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Tel.: 011 19781000 Fax.: 011 19698000

E-mail: info@vivibanca.it; Pec: vivibanca@pec.it; sito web: www.vivibanca.it

## CHE COS'È IL DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Il deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari è un contratto con il quale la Banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione) e in generale alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari non dematerializzati per legge presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

La custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari è solitamente collegata alla prestazione dei servizi di investimento in strumenti finanziari.

Il **rischio principale** per il cliente è costituito dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo.

**Ulteriore rischio** è rappresentato dal rischio di controparte, cioè dall'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, i crediti derivanti da specifiche operazioni da questi effettuate. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun depositario (cliente) una copertura fino a 20.000 euro per i crediti derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### VOCI DI COSTO

VOCI DI COSTO				
SPESE E COMMISSIONI MASSIME	Spese massime di gestione e di amministrazione	BOT e altri Titoli di Stato	Euro 20,00 annui	
		Titoli diversi dai Titoli di Stato	Euro 75,00 annui	
		Spese per ogni ordine eseguito	Euro 10,00	
		Rimborso titoli scaduti o estratti	Esente	
	Valute	<b>Titoli di Stato Italia</b>		
		Accredito cedole		Stesso giorno
		Rimborso titoli		Stesso giorno
		<b>Altri titoli</b>		
		Accredito cedole		1 giorno

		Rimborso titoli	1 giorno
		Accredito dividendi	1 giorno
	Commissioni di collocamento e raccolta ordini	Azionario Italia	0,50% del valore dell'operazione (Min. Euro 5,00)
		Azionario Estero	0,70% del valore dell'operazione (Min. Euro 30,00)
		Azionario Estero Swiss	0,70% del valore dell'operazione (Min. Euro 60,00)
		Obbligazionario Italia	0,30% del valore dell'operazione (Min. Euro 10,00)
		Obbligazionario Estero	0,40% del valore dell'operazione (Min. Euro 15,00)
		Obbligazioni VIViBanca S.p.A negoziate su IBIS	0,00% del valore dell'operazione, salvo diritto fisso pari a € 7,50 per ordine
		Asta BOT	0,05% per BOT con vita residua pari o inferiore a 80 gg. 0,10% per BOT con vita residua tra 81 e 170 gg. 0,20% per BOT con vita residua tra 171 e 330 gg. 0,30% per BOT con vita residua oltre 330 gg.
		Compravendita BOT	0,07% per BOT trimestrali (Min. Euro 3,00) 0,10% per BOT semestrali (Min. Euro 3,00) 0,15% per BOT annuali (Min. Euro 3,00)

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Trasferimento titoli ad altre banche	Euro 0,00 (la Banca si riserva la facoltà di recuperare eventuali spese applicate dalle banche corrispondenti e da terzi intermediari)
Conferimento titoli da altre banche	Esente
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro 1,50
Spese invio altre comunicazioni	Euro 1,50
Spese postali invio raccomandate	Euro 6,00
Spese telegramma	Euro 10,00
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento e in funzione della complessità delle richieste)	Min. Euro 16,00 – Max. Euro 105,00

## ALTRE SPESE

Imposta di bollo sull'estratto conto titoli	Nella misura stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente
---	--

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 giorno da fornire mediante lettera raccomandata A.R., senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione ad un servizio aggiuntivo (come, ad es., il trasferimento dei titoli ad altra banca), qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo.

### Tempi massimi per la chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**Vivibanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: [reclami@vivibanca.it](mailto:reclami@vivibanca.it), [vivibanca.reclami@pec.it](mailto:vivibanca.reclami@pec.it)**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it). In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
  - a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  - b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data.  
Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Nel caso in cui la controversia sia sorta per la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nella prestazione dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cliente può rivolgersi alla:

- **Camera di Conciliazione ed Arbitrato**, attiva presso la Consob. Il cliente – qualora il reclamo non abbia avuto esito nel termine di 90 giorni dalla sua ricezione da parte della banca – potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera. L'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata all'intermediario, inviandogli copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica ([info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it)) e depositata presso la Camera nei 30 giorni successivi alla comunicazione all'intermediario stesso.

**LEGENDA**

<b>Cedola</b>	Tagliando allegato al certificato rappresentativo di un titolo che, staccato dal certificato, consente al possessore la riscossione degli interessi. Negli strumenti finanziari dematerializzati indica semplicemente gli interessi.
<b>Collocamento</b>	Attività della Banca che consiste nell'acquisire richieste di sottoscrizione da parte dei clienti di determinati strumenti finanziari - diversi dai titoli di Stato - e nell'inoltare le stesse richieste all'offerente o al soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, assicurando l'uniformità delle procedure di offerta e di riparto. La Banca svolge tale attività anche per i propri prestiti obbligazionari.
<b>Dividendo</b>	Parte di utili distribuiti ai soci nelle società per azioni.
<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Raccolta ordini</b>	Attività svolta dalla Banca consistente nella ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari. La Banca raccoglie dalla clientela gli ordini e li trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento.
<b>Strumenti finanziari</b>	Il Testo Unico della Finanza definisce strumenti finanziari le azioni e i titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni, i titoli di Stato, i titoli negoziabili sul mercato dei capitali, le quote di fondi comuni di investimento, gli strumenti finanziari derivati.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
<b>Valute</b>	Numeri di giorni necessari per accreditare le somme sul conto.